

Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia “C.U.G.” per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi del Sannio

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 febbraio 2016

Emanato con il Decreto del Rettore del 12 febbraio 2016, numero 169

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia “C.U.G.” per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi del Sannio istituito, con il Decreto del Direttore Generale del 17 settembre 2014, numero 858, e successivamente integrato con il Decreto del Direttore Generale del 19 settembre 2014, numero 869, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, come modificato e integrato dall'articolo 21 della Legge del 4 novembre 2010, numero 183, nonché degli articoli 42 e 43 del Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con il Decreto del Rettore del 29 gennaio 2013, numero 158.
2. Il presente Regolamento recepisce, altresì, le indicazioni dettate dalla Direttiva del 4 marzo 2011, che contiene le “*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*”, emanata, di concerto, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 giugno 2011, Serie Generale, numero 134.

Articolo 2

Composizione e sede del Comitato Unico di Garanzia “C.U.G.”

1. Il “*Comitato Unico di Garanzia*”, nel rispetto complessivo della presenza paritaria di entrambi i generi, ha una composizione paritetica.
2. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” è composto da sei membri che, in relazione alla complessità e alla delicatezza dei compiti e delle funzioni che sono chiamati a svolgere, debbono possedere particolari attitudini e capacità e adeguati requisiti professionali e di esperienza.
3. Tre componenti del “*Comitato Unico di Garanzia*” sono designati, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ateneo, sulla base dei risultati ottenuti nelle consultazioni elettorali per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
4. Tre componenti del “*Comitato Unico di Garanzia*” sono designati dalla amministrazione, a seguito di due raccolte pubbliche di candidature, di cui una riservata al personale tecnico ed amministrativo e l'altra riservata al personale docente.
5. Tra il personale tecnico ed amministrativo che ha presentato regolare candidatura, il Direttore Generale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, designa due dei tre rappresentanti della amministrazione.
6. Tra il personale docente che ha presentato regolare candidatura, il Senato

Accademico, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, designa uno dei tre rappresentanti della amministrazione.

7. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” è nominato dal Direttore Generale.
8. Il Presidente del “*Comitato Unico di Garanzia*” è designato, di concerto, dal Direttore Generale e dal Rettore fra i tre rappresentanti della amministrazione.
9. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” ha la propria sede presso l’Università degli Studi del Sannio e si riunisce in locali idonei allo svolgimento delle proprie attività che l’amministrazione, di volta in volta e previa prenotazione degli stessi, mette a disposizione del predetto organismo di garanzia.

Articolo 3 **Durata in carica**

1. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” dura in carica quattro anni e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano, in ogni caso, dall’incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Articolo 4 **Compiti del “*Comitato Unico di Garanzia*”**

1. Ai sensi dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come modificato e integrato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, numero 183, il “*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni*”, sostituisce il “*Comitato per le Pari Opportunità*” e il “*Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing*”, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universitario.
2. Al “*Comitato Unico di Garanzia*” vengono trasferite tutte le funzioni attualmente svolte dal “*Comitato per le Pari Opportunità*” e dal “*Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing*”.
3. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” svolge tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dalle vigenti disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto universitario.
4. Secondo quanto stabilito dall’articolo 57, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Direttiva del 4 marzo 2011, emanata, di concerto, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al “*Comitato Unico di Garanzia*” vengono, inoltre, attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica della attuazione delle pari opportunità e della valorizzazione della differenza tra uomo e donna, al fine di garantire, nel luogo di lavoro, il rispetto:
 - a) del principio di non discriminazione, riferito a tutti i fattori di discriminazione previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria;
 - b) dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo.
5. Il “*Comitato Unico di Garanzia*” svolge anche attività di vigilanza e di controllo al fine di contrastare, nei luoghi di lavoro, qualsiasi forma di violenza morale o psichica e, in particolare, di impedire o far cessare azioni di “*mobbing*”.

Articolo 5
Compiti del Presidente del “Comitato Unico di Garanzia”

1. Il Presidente del “Comitato Unico di Garanzia” rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente del “Comitato Unico di Garanzia” garantisce, altresì, il necessario coordinamento delle attività del Comitato con gli Organi competenti dell’Università degli Studi del Sannio.

Articolo 6
Riunioni e convocazione del “Comitato Unico di Garanzia”

1. Il “Comitato Unico di Garanzia” si riunisce:
 - a) in seduta ordinaria, almeno cinque volte all’anno;
 - b) in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno due componenti del Comitato.
2. Il “Comitato Unico di Garanzia” viene convocato dal Presidente mediante la trasmissione dell’avviso di convocazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, considerato, a tutti gli effetti, quale “*domicilio speciale elettronico*”, di ciascun componente del Comitato:
 - a) almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, in caso di seduta ordinaria;
 - b) almeno ventiquattro ore prima della riunione, in caso di seduta straordinaria.
3. L’avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni relative al luogo, alla data, all’ora e agli argomenti iscritti nell’ordine del giorno e deve essere corredato della documentazione strettamente necessaria alla trattazione dei medesimi argomenti.
3. Le riunioni del “Comitato Unico di Garanzia” si potranno tenere anche durante l’orario di servizio, nel qual caso, ai fini della eventuale giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro, farà fede, per ciascun componente, la comunicazione dell’avviso di convocazione.

Articolo 7
Deliberazioni del “Comitato Unico di Garanzia” e relativa verbalizzazione

1. La seduta del “Comitato Unico di Garanzia” è valida qualora venga accertata la presenza di un numero non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo (cosiddetto “*quorum strutturale*”).
2. E’ necessario, ai fini della validità della seduta, che il “*numero legale*” permanga per la sua intera durata.
3. Ai fini della verifica del “*numero legale*” non sono calcolate le assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo.
4. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva

comunicazione al Presidente.

5. Il voto può essere espresso in modo palese, per appello nominale o per alzata di mano, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni normative prevedano il voto segreto.
6. La proposta di delibera viene approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Comitato con voto deliberativo che partecipano alla seduta (cosiddetto "*quorum funzionale*"), fatte salve le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative non richiedano una maggioranza qualificata.
7. In caso di parità tra i voti favorevoli, da un lato, e i voti contrari e le astensioni, dall'altro, prevale il voto del Presidente.
8. Ai fini della determinazione del "*quorum funzionale*":
 - a) vengono considerati anche i componenti dell'organo collegiale che si astengono volontariamente dal voto;
 - b) non vengono, invece, considerati i componenti che sono obbligati ad astenersi dal voto in quanto si trovano, in una situazione di incompatibilità.
9. Per ogni seduta del "*Comitato Unico di Garanzia*" deve essere redatto apposito verbale.
10. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, a rotazione, da ciascuno dei Componenti del Comitato fatta eccezione per il Presidente.
11. Il verbale:
 - a) viene redatto in forma sintetica;
 - b) viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante;
 - c) viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva;
 - d) su proposta del Presidente, può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante.

Articolo 8

Dimissioni dei Componenti e del Presidente

1. Le dimissioni del Componente del "*Comitato Unico di Garanzia*" devono essere presentate, per iscritto, al Presidente che ne dà immediata comunicazione all'amministrazione al fine di dare avvio al procedimento preordinato alla sostituzione del Componente dimissionario.
2. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" prende atto delle dimissioni di un proprio Componente nella prima seduta successiva alla trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente del "*Comitato Unico di Garanzia*" comunica, per iscritto, le proprie dimissioni al Comitato e all'amministrazione.

Articolo 9

Commissioni e Gruppi di Lavoro

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il "*Comitato Unico di Garanzia*" può operare anche attraverso la costituzione di Commissioni o di Gruppi di Lavoro.
2. Il "*Comitato Unico di Garanzia*", su richiesta del Presidente o dei Componenti, può deliberare sulla partecipazione, senza diritto di voto, alla sedute di soggetti esterni al Comitato.
3. Il Presidente del "*Comitato Unico di Garanzia*", sentito il Comitato, può designare tra i Componenti un Responsabile per ogni singolo settore o per ciascuna sfera di

competenze del Comitato.

4. Il responsabile del Settore svolge le funzioni di relatore sulle questioni inerenti il settore di propria competenza e, a tal fine, cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Articolo 10

Relazione annuale

1. Il "*Comitato Unico di Garanzia*", entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, redige una relazione sulla situazione del personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Università degli Studi del Sannio, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (*mobbing*).
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:
 - a) dalla amministrazione, ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007, che contiene le "*Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*", emanata, di concerto, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi del Sannio.
3. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 11

Rapporti tra il Comitato, l'Amministrazione e gli Organismi preposti alla tutela delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. I rapporti tra il "*Comitato Unico di Garanzia*" e l'amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" può, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di propria competenza, occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il perseguimento dei propri obiettivi.
3. L'amministrazione è tenuta a fornire al "*Comitato Unico di Garanzia*", attraverso gli Uffici competenti, gli atti, le informazioni, la documentazione e le eventuali altre risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4. Il "*Comitato Unico di Garanzia*", a sua volta, mette a disposizione degli Organi e degli Uffici dell'amministrazione coinvolti nei processi inerenti la tutela delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, le informazioni e/o i dati in proprio possesso.
5. Il "*Comitato Unico di Garanzia*" dispone di un proprio spazio sulla Pagina Web di Ateneo che provvede ad aggiornare periodicamente.
6. Il Presidente del "*Comitato Unico di Garanzia*", promuove, altresì, la collaborazione con gli Organismi preposti alla tutela delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Consigliera Nazionale di Parità e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni "*UNAR*").

7. Il “*Comitato Unico di Garanzia*”, al fine di ricevere le risorse necessarie al perseguimento dei propri compiti, presenta un programma annuale di funzionamento ed il relativo piano finanziario che dovranno essere approvati dagli Organi competenti dell’amministrazione.
8. Al termine di ciascun anno il “*Comitato Unico di Garanzia*” rendiconta agli Organi competenti dell’amministrazione le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie ricevute.

Articolo 12

Procedure per la modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del “*Comitato Unico di Garanzia*”.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento, approvate con le modalità definite dal precedente comma 1, sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione

Articolo 13

Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 14

Abrogazione

1. Con la entrata in vigore del presente Regolamento vengono automaticamente abrogate tutte le norme incompatibili o, comunque in contrasto, con quelle in esso contenute e, in particolare, il Regolamento di funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.